

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2425/80 della Commissione, del 23 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. . . . . 1

Regolamento (CEE) n. 2426/80 della Commissione, del 23 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3

Regolamento (CEE) n. 2427/80 della Commissione, del 23 settembre 1980, che fissa, per il quarto trimestre 1980, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali. . . . . 5

★ **Regolamento (CEE) n. 2428/80 della Commissione, del 22 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio . . . . . 7**

Regolamento (CEE) n. 2429/80 della Commissione, del 23 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . . 8

---

#### *II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Commissione

80/879/CEE :

★ **Direttiva della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile. . . . . 10**

80/880/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio . . . . . 13**

Sommario (segue)

80/881/CEE :	
★ <b>Decisione della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nei Paesi Bassi in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio</b> . . . . .	14
80/882/CEE :	
Decisione della Commissione, del 3 settembre 1980, che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la ventiseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 . . . . .	15
80/883/CEE :	
Decisione della Commissione, del 3 settembre 1980, che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la tredicesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1216/80. . . . .	16
80/884/CEE :	
★ <b>Trentaquattresima direttiva della Commissione, del 4 settembre 1980, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali</b> . . . . .	17
80/885/CEE :	
Decisione della Commissione, del 4 settembre 1980, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1429/80 . . . . .	18
80/886/CEE :	
Decisione della Commissione, del 4 settembre 1980, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1431/80 . . . . .	19
80/887/CEE :	
Decisione della Commissione, del 4 settembre 1980, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1428/80 .	20
80/888/CEE :	
Decisione della Commissione, del 4 settembre 1980, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1430/80 .	21

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2425/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 settembre 1980**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 settembre 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	71,87
10.01 B	Frumento duro	75,10 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	54,09 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	62,52
10.04	Avena	54,68
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	74,41 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	66,12 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	113,79
11.01 B	Farine di segala	88,93
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	128,44
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	122,70

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2426/80 DELLA COMMISSIONE**

del 23 settembre 1980

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 settembre 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0,72	0,72	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2427/80 DELLA COMMISSIONE**

del 23 settembre 1980

**che fissa, per il quarto trimestre 1980, il quantitativo di giovani bovini maschi  
che possono essere importati a condizioni speciali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, un bilancio estimativo di 230 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che si è constatata la necessità di tener conto del fabbisogno di approvvigionamento di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato soprattutto in Italia, dove può essere valutato, per il quarto trimestre 1980, ad almeno 31 500 capi;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel quarto trimestre 1980, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevato per gli animali di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia;

considerando che la riduzione parziale del prelievo è destinata, in particolare, a favorire il miglioramento delle strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia; che occorre adottare a tal fine misure adeguate, onde consentire ai produttori, per quanto possibile, di fruire direttamente di questo regime, senza peraltro escludere gli operatori commerciali tradizionali; che tale obiettivo può essere conseguito ri-

servando, in via prioritaria, ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali il rilascio dei titoli che danno diritto al beneficio di detto regime;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2377/80, il richiedente s'impegna sia ad effettuare personalmente, sia a fare effettuare sotto la propria responsabilità, le operazioni d'ingrasso; che, nel caso dei produttori agricoli o delle organizzazioni professionali, si è constatato che la facoltà concessa al richiedente di non effettuare personalmente tali operazioni può, in taluni casi, rendere possibili degli abusi; che è pertanto opportuno sopprimere tale facoltà per il trimestre in questione;

considerando che, per quanto riguarda i produttori agricoli o le loro organizzazioni professionali, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere contemplato da ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è fissato a 35 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, di cui almeno 31 500 capi devono essere importati e ingrassati in Italia.

2. Il prelievo riscosso all'importazione dei giovani bovini di cui al paragrafo 1 è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione, ridotto del 60 %.

Tuttavia, nei limiti di un quantitativo massimo di 12 000 giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia, il prelievo applicabile il giorno dell'importazione è ridotto del 70 %.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

3. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2377/80 :

- giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg ;
- ovvero giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 13 e 14, una delle seguenti diciture :

- Jugoslavia,
- Jugoslawien,
- Jugoslavien,
- Yugoslavia,
- Yougoslavie,
- Joegoslavië.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

4. Nel quadro della comunicazione contemplata all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

5. Nell'ambito del quantitativo riservato all'Italia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati direttamente ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, entro un limite massimo di 21 000 capi.

A tale fine, e nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2377/80, detto Stato membro specifica le categorie dei richiedenti.

#### *Articolo 2*

Per quanto attiene al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 5 :

- a) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2377/80, le domande di titoli d'importazione presentate dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali sono ricevibili soltanto se i produttori agricoli, direttamente o tramite le loro organizzazioni professionali, s'impegnano per iscritto ad effettuare nelle proprie aziende l'ingrasso dei giovani bovini, importati ai sensi del presente regolamento ;
- b) la domanda di titolo d'importazione non può riguardare quantitativi superiori a 100 capi se è presentata da richiedenti singoli e a 100 capi per socio se è presentata da organizzazioni professionali, il quantitativo totale chiesto da un'organizzazione professionale non potendo tuttavia eccedere 2 500 capi.

#### *Articolo 3*

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate come un'unica domanda.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2428/80 DELLA COMMISSIONE**

del 22 settembre 1980

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, all'importazione dei prodotti in causa, originari di tutti i paesi e territori, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per i condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, secondo i calcoli effettuati sulla

base sopra indicata, il massimale è fissato a 10 307 000 unità di conto europee; che, alla data del 17 settembre 1980, le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 27 settembre 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 2789/79:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatta a Bruxelles, il 22 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/80 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1980****che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2005/80<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2424/80<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n. 2005/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 33.

(5) GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 5.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati ex B. Zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	12,50 19,55 (1)

(1) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 825/75.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1980

relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile

(80/879/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 75/431/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e),

considerando che, allo scopo di tener conto in particolare, sempre che rispondano alle norme igieniche, delle varie forme di presentazione usate in commercio, è necessario definire, in base alla procedura descritta all'articolo 12 bis, le condizioni alle quali può essere ammesso il commercio, nei grandi imballaggi, di carcasse, di parti di carcasse o di frattaglie che non sono state bollate in conformità del punto 44.3, lettera a) del capitolo X dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE; che detto capitolo X deve pertanto essere completato in tal senso;

considerando che è necessario adottare modalità speciali di controllo, variabili secondo la natura degli scambi in questione, onde garantire che le norme igieniche siano rispettate;

considerando che la direttiva 77/27/CEE della Commissione <sup>(3)</sup> prevede deroghe iniziali in questo settore, soltanto per quanto riguarda le carcasse oggetto di determinati tipi di scambi tra taluni stabilimenti riconosciuti e per un periodo limitato; che, alla luce delle prime esperienze soddisfacenti in materia, sarebbe

opportuno abrogare la direttiva della Commissione di cui sopra, sostituendola con disposizioni che autorizzano deroghe anche per quanto riguarda le carcasse, le parti di carcasse o le frattaglie che sono oggetto di altri tipi di scambi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

In deroga all'allegato I, capitolo X, della direttiva 71/118/CEE, la bollatura sanitaria delle carcasse, delle parti di carcasse o delle frattaglie, ai sensi del punto 44.3, lettera a) dello stesso capitolo X, non è necessaria nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

*Articolo 2*

Le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformità del capitolo VII, punto 32.2 dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE, sono spedite, per essere sezionate, da un macello riconosciuto ad un laboratorio di sezionamento riconosciuto, a condizione che:

- a) ogni grande imballaggio contenente carni fresche di volatili da cortile rechi, sulla superficie esterna, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettera b), e punto 44.4 della direttiva 71/118/CEE;

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 192 del 24. 7. 1975, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 6 dell'8. 1. 1977, pag. 19.

- b) lo stabilimento speditore tenga un registro da cui risultino la quantità, la natura e la destinazione delle partite spedite in conformità della presente direttiva ;
- c) il laboratorio di sezionamento destinatario tenga un registro da cui risultino la quantità, la natura e la provenienza delle partite ricevute in conformità della presente direttiva ;
- d) il bollo sanitario dei grandi imballaggi in questione sia distrutto soltanto alla loro apertura, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale ;
- e) sulla superficie esterna del grande imballaggio siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della partita in causa, in conformità delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato.

### Articolo 3

Le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformità del capitolo VII, punto 32.2 dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE, le parti di carcasse e le seguenti frattaglie : cuore, fegato, ventriglio, sono spedite, per essere trattate, da un macello riconosciuto o da un laboratorio di sezionamento riconosciuto ad uno stabilimento per la lavorazione delle carni, a condizione che :

- a) ogni grande imballaggio contenente carni fresche di volatile da cortile rechi sulla superficie esterna il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettera b) e punto 44.4, della direttiva 71/118/CEE ;
- b) lo stabilimento speditore tenga un registro da cui risultino la quantità, la natura e la destinazione delle partite spedite in conformità della presente direttiva ;
- c) lo stabilimento per la lavorazione della carne destinatario tenga un apposito registro da cui risultino la quantità, la natura e la provenienza delle partite ricevute in conformità della presente direttiva ;
- d) allorché la carne fresca di volatili da cortile è destinata alla preparazione di prodotti a base di carne per gli scambi intracomunitari, il bollo sanitario dei grandi imballaggi in questione sia distrutto soltanto alla loro apertura, sotto la supervisione dell'autorità competente ;
- e) sulla superficie esterna dei grandi imballaggi siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della partita in causa, in conformità delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato.

### Articolo 4

La spedizione da un macello riconosciuto e da un laboratorio di sezionamento riconosciuto a ristoranti,

mense, enti per la fornitura diretta all'utilizzatore finale, previo trattamento termico, può essere autorizzata dagli Stati membri per le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformità del capitolo VII, punto 32.2 dell'allegato I a condizione che :

- a) ogni imballaggio contenente carni fresche di volatili da cortile rechi, sulla superficie esterna, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettera b), e punto 44.2, della direttiva 71/118/CEE ;
- b) lo stabilimento speditore tenga un registro da cui risultino la quantità, la natura e la destinazione delle partite spedite in conformità della presente direttiva ;
- c) il destinatario tenga un registro da cui risultino la quantità, la natura e la provenienza delle partite ricevute in conformità della presente direttiva ;
- d) i destinatari siano soggetti al controllo dell'autorità competente, che deve poter prendere visione dei summenzionati registri ;
- e) sulla superficie esterna dei grandi imballaggi siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della partita in causa, in conformità delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato.

### Articolo 5

La direttiva 77/27/CEE, relativa alla bollatura sanitaria degli imballaggi di carni fresche di volatili da cortile, è abrogata.

### Articolo 6

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle norme della presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1981. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

### Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

<p><b>Utilizzazione prevista :</b> <b>sezionamento/trattamento (1)</b></p> <p>Indirizzo del destinatario :</p>
<p>(1) Cancellare la dicitura inutile.</p>

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 3 settembre 1980

**relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda  
conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/880/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il governo irlandese ha notificato i seguenti regolamenti :

- regime di aiuti 1980 per l'allevamento bovino nelle zone gravemente svantaggiate,
- regime di aiuti 1980 per le vacche da carne nelle zone svantaggiate,
- regime di aiuti 1980 per le agnelle e gli agnelli di montagna ;

considerando che, conformemente al combinato disposto dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide, tenuto conto delle predette notificazioni, se le disposizioni d'applicazione della direttiva stessa in vigore in Irlanda soddisfano ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che i predetti regimi di aiuti 1980 nelle zone svantaggiate corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Le disposizioni per l'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE in vigore nel 1980 in Irlanda soddisfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della suddetta direttiva.

*Articolo 2*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 3 settembre 1980

**relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nei Paesi Bassi in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(80/881/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 29 maggio 1980, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo dei Paesi Bassi ha notificato la decisione n. 226 del comitato direttivo della Fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura che definisce il regime d'aiuto alle associazioni di assistenza interaziendale ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle disposizioni notificate, se la normativa vigente dei Paesi Bassi per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE risponde tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la predetta decisione soddisfa alle condizioni della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Vista la decisione n. 226 del comitato direttivo della Fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura che definisce il regime d'aiuto alle associazioni di assistenza interaziendale, le disposizioni vigenti nei Paesi Bassi ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva succitata.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 3 settembre 1980****che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la ventiseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80****(80/882/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 561/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1731/80 <sup>(5)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 561/80 un importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Per la ventiseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 l'importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato a 2,488 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 6. 3. 1980, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 19.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 3 settembre 1980****che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la tredicesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata i sensi del regolamento (CEE) n. 1216/80****(80/883/CEE)****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1216/80 della Commissione, del 14 maggio 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1731/80 <sup>(5)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1216/80 un importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

Per la tredicesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1216/80, l'importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato a 9,150 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 19.

**TRENTAQUATTRESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE****del 4 settembre 1980****che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali**

(80/884/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla trentatreesima direttiva della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

considerando che, secondo la trentatreesima direttiva della Commissione, taluni nuovi impieghi della spiramicina saranno autorizzati in tutta la Comunità a decorrere dal 30 novembre 1980 ; che è pertanto opportuno prorogare sino al 29 novembre 1980 la durata delle relative autorizzazioni sul piano nazionale ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Alla parte A « antibiotici », voce n. 20 « Spiramicina », dell'allegato II della direttiva 70/524/CEE, la data del 30 giugno 1980 è sostituita dalla data del 29 novembre 1980.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 18. 7. 1980, pag. 48.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 4 settembre 1980

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1429/80**

(80/885/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento ((CEE) n. 1870/80<sup>(2)</sup>),visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 1429/80 della Commissione<sup>(4)</sup> è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero ;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione ; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione ;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto

induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 4 settembre 1980, a 48,95 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 1429/80.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 143 del 7. 6. 1980, pag. 9.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1980

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1431/80**

(80/886/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1431/80 della Commissione<sup>(4)</sup> è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto

induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 4 settembre 1980, a 48,95 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 1431/80.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 143 del 7. 6. 1980, pag. 13.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 4 settembre 1980****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1428/80**

(80/887/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 1428/80 della Commissione<sup>(4)</sup> è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 4 settembre 1980, a 45,00 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 1428/80.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 7. 6. 1980, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 4 settembre 1980****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1430/80****(80/888/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1430/80 della Commissione<sup>(4)</sup> è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 4 settembre 1980, a 45,00 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 1430/80.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 143 del 7. 6. 1980, pag. 11.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

## EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.

Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

			<i>Lit</i>
(*) EURONORM	3-79	Prova di durezza Brinell per l'acciaio — 2ª edizione . . . . .	2 200
(*) EURONORM	4-79	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio — (Scale A-C-B-F) — 2ª edizione . . . . .	2 150
(*) EURONORM	5-79	Prova di durezza Vickers per l'acciaio — 2ª edizione . . . . .	2 300
(*) EURONORM	18-79	Prelievo e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni per l'acciaio ed i prodotti siderurgici — 2ª edizione . . . . .	3 200
(*) EURONORM	82-79	Acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata — Dimensioni, masse, tolleranze — Prescrizioni generali — (Fascicolo 1 — Fascicolo 2) . . . . .	2 600
(*) EURONORM	95-79	Acciai refrattari — Prescrizioni di qualità . . . . .	4 300
(*) EURONORM	96-79	Acciai per utensili — Prescrizioni di qualità . . . . .	6 300
(*) EURONORM	132-79	Nastri di acciaio laminati a freddo per molle — Prescrizioni di qualità . . . . .	2 600
(*) EURONORM	133-79	Vergella tonda di acciaio non legato e legato destinata alla produzione di elettrodi rivestiti, per saldatura ad arco in atmosfera protettiva e ad arco sommerso — Norma di qualità . . . . .	1 600
(*) EURONORM	138-79	Acciai per cemento armato precompresso . . . . .	6 700
(*) EURONORM	141-79	Lamiere e nastri di acciaio inossidabile austenitico per impiego a basse temperature — Norma di qualità . . . . .	4 500
(*) EURONORM	142-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo — Norma di qualità . . . . .	3 200
(*) EURONORM	143-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma . . . . .	2 200
(*) EURONORM	144-79	Vergella tonda di acciaio inossidabile e refrattario destinata alla fabbricazione di prodotti per saldatura — Norma di qualità . . . . .	1 400
(*) EURONORM	147-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato, zincati per immersione a caldo in continuo, con un limite di snervamento minimo prescritto, per impieghi strutturali — Qualità . . . . .	3 400
(*) EURONORM	148-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato, zincati per immersione a caldo in continuo, con un limite di snervamento minimo prescritto, per impieghi strutturali — Tolleranze dimensionali e di forma . . . . .	2 300

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

(*)	Circolare d'informazione n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2ª edizione (1974)	2 200
	EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghie	2 000
	EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
	EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
	EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
	EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
	EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
	EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
	EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
	EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
	EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
	EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
	EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
	EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
	EURONORM 15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
	EURONORM 16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
	EURONORM 17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	2 400
	EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	900
	EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
(*)	EURONORM 20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2ª edizione	1 300
(*)	EURONORM 21-78	Condizioni tecniche di fornitura per l'acciaio ed i prodotti siderurgici, 2ª edizione	2 600
	EURONORM 22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	1 100
	EURONORM 23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	2 000
	EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM 25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
(*)	EURONORM 27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3ª edizione	1 800
	EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800
	EURONORM 29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	1 300
	EURONORM 30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	1 450
	EURONORM 31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	900
	EURONORM 33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	1 100
	EURONORM 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
	EURONORM 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
	EURONORM 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
	EURONORM 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	900
	EURONORM 41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	900
	EURONORM 42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
	EURONORM 43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 650
	EURONORM 44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM 45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	900
	EURONORM 46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1 650
	EURONORM 48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	900
	EURONORM 49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	900
	EURONORM 50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	1 300
	EURONORM 51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
	EURONORM 52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	12 200
	EURONORM 53-62	Travi ad ali larghe parallele	900
	EURONORM 54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	900
	EURONORM 55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900

(*) EURONORM	56-77	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2 <sup>a</sup> edizione . . . . .	900
(*) EURONORM	57-78	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2 <sup>a</sup> edizione . . . . .	1 300
(*) EURONORM	58-78	Piatti laminati a caldo di uso generale, 2 <sup>a</sup> edizione . . . . .	1 300
(*) EURONORM	59-78	Quadri laminati a caldo di uso generale, 2 <sup>a</sup> edizione . . . . .	1 300
(*) EURONORM	60-77	Tondi di uso generale laminati a caldo, 2 <sup>a</sup> edizione . . . . .	900
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo . . . . .	900
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo . . . . .	900
(*) EURONORM	67-78	Piatti con bulbo di acciaio laminati a caldo, 2 <sup>a</sup> edizione . . . . .	1 300
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	900
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico . . . . .	900
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico . . . . .	900
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	900
(*) EURONORM	75-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del molibdeno negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	1 350
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico . . . . .	900
EURONORM	79-69	Definizione e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni . . . . .	1 300
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . . . .	1 650
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze . . . . .	900
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità . . . . .	4 000
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità . . . . .	3 300
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità . . . . .	1 450
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . . . .	2 550
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai «automatici») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4) . . . . .	3 300
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità . . . . .	2 750
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità . . . . .	1 650
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità . . . . .	1 300
EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	900
(*) EURONORM	92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione . . . . .	900
EURONORM	94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità . . . . .	1 800
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferromanganesi — Metodo elettrometrico . . . . .	900
EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	900
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai . . . . .	4 750
EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati . . . . .	900
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione . . . . .	900
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo . . . . .	2 550
(*) EURONORM	107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati . . . . .	3 400
EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze . . . . .	900
EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili . . . . .	1 650
(*) EURONORM	111-77	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciaio non legato, per imbutitura o piegamento a freddo Norma di qualità . . . . .	1 140
EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3) . . . . .	3 300
EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss) . . . . .	900
EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale . . . . .	900
(*) EURONORM	117-75	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T) . . . . .	2 550
(*) EURONORM	118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm . . . . .	2 550
EURONORM	119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità . . . . .	6 600
EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio . . . . .	900
EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey) . . . . .	900
(*) EURONORM	122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T) . . . . .	2 550
(*) EURONORM	123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio . . . . .	1 700

(*) EURONORM 124-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Vickers . . . . .	1 140
(*) EURONORM 125-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Brinell . . . . .	900
(*) EURONORM 126-77	Nastri semifiniti destinati alla costruzione di circuiti magnetici . . . . .	2 280
(*) EURONORM 127-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Vickers . . . . .	1 140
(*) EURONORM 128-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Brinell . . . . .	1 350
(*) EURONORM 129-76	Lamiere e nastri di acciai legati al nichel per impieghi a basse temperature — Tipi e qualità	2 550
(*) EURONORM 130-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Norme di qualità . . . . .	900
(*) EURONORM 131-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Tolleranze dimensionali e di forma . . . . .	900
(*) EURONORM 134-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai non legati — Metodo mediante spettrofotometria di assorbimento atomico . . . . .	1 350
(*) EURONORM 145-78	Banda stagnata e banda nera in fogli — Qualità, dimensioni e tolleranze . . . . .	4 200

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

*Nella Repubblica federale di Germania:*

Beuth-Verlag GmbH,  
Burggrafenstraße 4-10, 1000 Berlin 30

*Nel Belgio e nel Lussemburgo:*

Institut belge de normalisation — IBN —  
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

*In Danimarca:*

Dansk Standardiseringsråd,  
Aurehøjvej 12, DK 2900 — Hellerup

*In Francia:*

Association française de normalisation  
— AFNOR —  
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

*In Irlanda:*

Institute for Industrial Research and Standards,  
Ballymun Road — Dublin 9

*In Italia:*

Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —  
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

*Nei Paesi Bassi:*

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —  
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

*Nel Regno Unito:*

British Standards Institution — BSI —, 2, Park Street  
London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003, Lussemburgo I.